



Sentenza n.

66/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Il Giudice unico delle Pensioni dott.ssa Alessandra Cucuzza

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 63192 del registro di Segreteria, proposto da
- (-), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Costanza
Leone, presso il cui studio, sito in Livorno Piazza Attias n. 13, è
elettivamente domiciliato, PEC: studio_leone@legalmail.it;

ricorrente

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (80078750587) con
sede in Roma, Via Ciriaco De Mita, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura
generale depositata presso la segreteria della Sezione, dagli avvocati
Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, PEC:
avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;

PEC: avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it

resistente

Esaminato il ricorso introduttivo;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi all'udienza del 22 maggio 2025 l'avv. Leone per il ricorrente e

l'avv. Micheli per il resistente;

Ritenuto in

FATTO

Con atto depositato in data 6 dicembre 2024, il ricorrente ha riferito che la propria moglie, -, deceduta in data 21 marzo 2023 a causa di Leucemia mieloide acuta-sarcoma mieloide, era dipendente dell'Azienda UsI Toscana Nord-Ovest a far data dal primo novembre 2005 e che, in data 10 gennaio 2022, aveva presentato al proprio datore di lavoro la domanda per il riconoscimento dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro (ex art.13 L. 274/1991) e dell'inidoneità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (ex art.2 comma 12 L. 335/1995).

Secondo quanto riferito nel ricorso, la commissione medica dell'azienda aveva riconosciuto che la moglie del ricorrente era inabile assoluta e permanente alle mansioni svolte, ma non a proficuo lavoro ex art.13 L.274/1991, di contro il datore di lavoro non aveva effettuato alcun accertamento in relazione alla domanda di inidoneità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art.2 comma 12 L. 335/1995.

Il ricorrente, pertanto, ottenuta, a seguito del decesso della moglie, la pensione ai superstiti (Cat SOCPDEL n. 20001281) con decorrenza dal primo aprile 2023, aveva presentato in data 8 aprile 2024 domanda di ricostituzione della pensione ai sensi dell'art.2 comma 12 della legge n. 335 del 1995. Tale domanda, tuttavia, era stata rigettata con provvedimento del 2 ottobre 2024 in quanto *“non risulta avviato procedimento di accertamento di inabilità in attività di servizio”*.

Il ricorrente ha, pertanto, introdotto il presente giudizio per ottenere il

riconoscimento del diritto, quale coniuge superstite, alla reversibilità della pensione calcolata in conformità a quanto stabilito dall'art.2 comma 12 della legge n. 335 del 1995 e la conseguente condanna dell'Inps al pagamento dei relativi ratei con decorrenza dal primo aprile 2023, oltre accessori ed oltre spese legali da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

In particolare, nel ricorso viene evidenziato come la domanda presentata in data 8 aprile 2024 debba ritenersi ammissibile in quanto l'art. 2 co. 12 della legge n. 335 del 1995 non preclude ai superstiti la presentazione della domanda di pensione ed il successivo D.M. n. 187 del 1997, che ne regola le modalità applicative, pur non disciplinando espressamente tale ipotesi, stabilisce espressamente che la pensione di inabilità è reversibile ai superstiti. Ne consegue, pertanto, che il beneficio può essere richiesto dai superstiti quando non sia stato richiesto dall'iscritto per sopravvenuto decesso nel corso del servizio, in coerenza con il generale principio secondo il quale la pensione di reversibilità è acquisita dal superstite *iure proprio* e non *iure hereditatis*. Pertanto, il ricorrente, sussistendo tutti i requisiti previsti dall'art. 2 co. 12 della legge n. 335/1995, ha concluso chiedendo che questa Sezione “*voglia -dichiarare che la sig.ra - prima del decesso avvenuto in data 21/3/2023 si trovava in stato di inidoneità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art.2 comma 12 L. 335/1995 e conseguentemente -dichiarare che il ricorrente, quale coniuge superstite, ha diritto alla reversibilità della pensione calcolata in conformità a quanto stabilito dall'art.2 comma 12 legge 335/1995 e*

conseguentemente -condannare l'Inps al pagamento dei relativi ratei con decorrenza 1/4/2023, con gli interessi di legge e rivalutazione monetaria (quest'ultima nell'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi). Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario".

L'INPS, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva del ricorrente poiché la domanda proposta dalla sig.ra -sarebbe stata rinunciata in favore della richiesta di riconoscimento dell'inidoneità a proficuo lavoro ex art. 13 legge n. 274 del 1991 e l'ordinamento non prevederebbe espressamente la possibilità di avanzare la domanda di pensione di inabilità *iure proprio* in assenza di domanda del dante causa. Inoltre, ad avviso del resistente, difetterebbe il requisito dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente a infermità non dipendente da causa di servizio ed il requisito della risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio, posto che la dante causa del ricorrente è deceduta quando era ancora in servizio.

Di conseguenza l'INPS ha chiesto il rigetto del ricorso e, solo ove ritenuto necessario e in mero subordine, la chiamata in causa dell'Azienda Usl Toscana Nord-Ovest, quale datore di lavoro della sig.ra -e, dunque, quale *"unica amministrazione competente in merito al mancato riconoscimento della validità della domanda di inabilità presentata all'epoca dalla dipendente stessa"*.

All'odierna udienza, l'avv. Leone, riportandosi ai propri atti, ha chiesto l'accoglimento della domanda, ribadendo l'ammissibilità della domanda di pensione di reversibilità presentata dal superstite e la sussistenza in capo alla *de cuius* di tutti i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art.2 comma 12 della legge n. 335 del 1995. L'avv. Micheli ha insistito per l'accoglimento della propria eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva del ricorrente, il quale non sarebbe titolare del diritto azionato nel presente giudizio, mentre nel merito ha contestato la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della predetta pensione in capo alla *de cuius* e ha, pertanto, chiesto il rigetto del ricorso e, in subordine, l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'azienda USL Toscana Nord Ovest. Su quest'ultimo punto l'avv. Leone ha rilevato come la domanda originaria, sulla quale si sarebbe pronunciata l'azienda sanitaria, non è oggetto del presente giudizio, che verterebbe, piuttosto, sull'ammissibilità e fondatezza della domanda presentata dall'odierno ricorrente.

Dopo la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione in camera di consiglio e, dunque, decisa con separato dispositivo, ai sensi dell'art. 167, c.1, c.g.c..

DIRITTO

Il presente giudizio è stato introdotto dal ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di reversibilità ex art. 2 co. 12 della legge n. 335 del 1995 con riferimento alla posizione della propria moglie, deceduta in servizio in data 21 marzo 2023 a causa di leucemia

mieloide acuta – sarcoma mieloide.

La domanda del ricorrente è fondata e può essere accolta nei limiti che saranno di seguito indicati.

L'art. 2 co. 12 della legge n. 335 del 1995 prevede che per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche *“cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, nè quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222”*.

La norma, pertanto, prevede che il dipendente pubblico possa ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità nel caso in cui la cessazione dal servizio sia avvenuta per infermità non dipendenti da causa di servizio, il dipendente si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e, infine, abbia maturato i requisiti contributivi richiesti per la pensione ordinaria di inabilità, cioè cinque anni di contribuzione, di cui tre nell'ultimo quinquennio precedente la domanda di pensione.

Inoltre, secondo la condivisa giurisprudenza, in presenza dei requisiti previsti dalla norma, il diritto alla pensione di inabilità “viene acquisito al patrimonio giuridico dell’interessato indipendentemente dalla presentazione di una domanda (in tal senso, ex multis, Corte dei conti, Sez. I giur. centr. d’ap., 20 ottobre 2014, n. 1169)” (in tal senso da ultimo Sez. Regione Liguria n. 15/2025).

Ne deriva che la domanda di pensione di reversibilità può essere presentata anche dal superstite ed è ammissibile anche in assenza di precedente domanda da parte del *de cuius*, in quanto “l’erede rivendica il riconoscimento di una preesistente situazione giuridica (possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995 in capo al dante causa) destinata però, inevitabilmente, ad incidere, iure proprio e non iure successionis, sull’insorgenza di un suo diritto avente contenuto patrimoniale (pensione di reversibilità)” (Sez. centr. III n. 108/2022).

A sostegno di tale ricostruzione si rileva come la reversibilità della pensione di inabilità sia espressamente riconosciuta sia dall’art. 2, co. 3, della legge n. 222 del 1984, sia dall’art. 1, co. 2, del d.m. n. 187 del 1997, che disciplina, come previsto dall’art. 2 co. 12 della legge n. 335 del 1995, “le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222”.

A tal proposito è stato a più riprese sottolineato (in tal senso Sez. centr. III n. 108/2022; Sez. centr. II n. 408/2021) come il diritto degli eredi di presentare la domanda di reversibilità della pensione anche in assenza di domanda del loro dante causa non possa essere scalfito dalla

circostanza che l'art. 3 co. 2 del d.m. n. 187 del 1997 non preveda

espressamente che la domanda possa essere presentata anche

dall'erede.

Ne consegue che deve essere superata l'eccezione di parte resistente

circa il difetto di legittimazione attiva del ricorrente a causa dell'asserita

inammissibilità della domanda di pensione di reversibilità presentata

dallo stesso in data 8 aprile 2024 e si deve, pertanto, ritenere

quest'ultima domanda ammissibile.

Tale domanda risulta, inoltre, fondata in ragione della sussistenza dei

requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto alla

pensione di inabilità in capo all'originario dante causa.

Il requisito contributivo risulta, infatti, sussistente in quanto la sig.ra -

aveva maturato, alla data del decesso, più di 19 anni di versamenti

contributivi, come documentato da parte ricorrente (cfr. all. 1

ricorrente).

Il requisito dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere

qualsiasi attività lavorativa deve ritenersi parimenti esistente in quanto

comprovato dalla documentazione medica prodotta. Quest'ultima

evidenza che le condizioni di salute della sig.ra -, dopo una fase

iniziale di remissione della malattia a seguito dell'effettuazione di un

trapianto allogenico di midollo nell'agosto 2020, siano

progressivamente peggiorate nel corso della seconda metà del 2022,

con numerosi e prolungati ricoveri fra la fine del 2022 e l'inizio del 2023,

e fino al decesso, in data 21 marzo 2023, per le conseguenze della

malattia che l'affliggeva sin dal 2020 (cfr. doc. da 14 a 19 ricorso).

Quanto, infine, alla sussistenza dell'ultimo requisito, deve essere escluso, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, che il decesso in servizio abbia fatto venir meno il requisito della cessazione dallo stesso per infermità non dipendente da causa di servizio. A tal proposito, posto che la morte è stata determinata da infermità non dipendente da causa di servizio, la giurisprudenza condivisibilmente sottolinea che *“se l'evento della morte è stato ritenuto dallo stesso Istituto previdenziale non ostativo al riconoscimento del diritto nel caso in cui la domanda sia stata presentata dal dipendente deceduto prima della conclusione del procedimento, con conseguente immediata attribuzione a titolo di reversibilità ai superstiti “esso non può ritenersi neanche ostativo ad un riconoscimento postumo a seguito di avvio del procedimento da parte dell'erede” (Sezione seconda centrale di appello 12 luglio 2016, n. 719; 18 maggio 2017, n. 291)”* (Sez. centr. III n. 108/2022).

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e che deve essere riconosciuto al ricorrente il diritto a chiedere e, data la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma, ad ottenere da parte dell'INPS la riliquidazione della pensione di reversibilità da parametrarsi a quella che sarebbe spettata alla *de cuius* ai sensi dell'art. 2, comma 12, della l. n. 335/1995 a far data dalla domanda del ricorrente e, cioè, considerato che la domanda è stata presentata in data 8 aprile 2024, dal primo maggio 2024. Non è, infatti, possibile considerare valida la richiesta originaria della *de cuius*, risalente al 10 gennaio 2022, ma poi tacitamente rinunciata con la successiva domanda del 17 gennaio

2022 limitata al riconoscimento della inidoneità al proficuo lavoro ex art. 13 della legge n. 274 del 1991.

La domanda di chiamata in causa dell'Azienda Usl Toscana Nord ovest, che, in quanto datore di lavoro della sig.ra -, sarebbe, secondo la prospettazione dell'INPS, l'unica amministrazione competente a contraddire in ordine al mancato riconoscimento della domanda di inabilità presentata nel 2022 dalla dipendente, non è accoglibile, poiché, come evidenziato, in questa sede sono oggetto di valutazione l'ammissibilità e la fondatezza della domanda presentata dal ricorrente, quale superstite, in data 8 aprile 2024.

Sugli arretrati spettanti al ricorrente vanno attribuiti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali con decorrenza dal momento di maturazione di ciascun credito (e cioè, dalla scadenza di ciascun rateo) e sino al pagamento. Tali accessori spettano limitatamente al maggiore importo tra la rivalutazione e gli interessi, di volta in volta determinato secondo l'indice e il tasso correnti in ciascun periodo, in conformità al principio enunciato dalle Sezioni riunite della Corte, con sentenza n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002.

Le spese di lite, stante l'accoglimento della domanda, vanno poste a carico di parte resistente e, nell'importo liquidato in dispositivo ex D.M. 147/2022, vanno corrisposte in favore del legale del ricorrente, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Sul ricorso iscritto al n. 63192 del registro di Segreteria, proposto da - nei confronti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, la Corte dei

conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, in composizione

monocratica, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

definitivamente pronunciando,

accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla

pensione indiretta di inabilità da calcolarsi ai sensi dell'art. 2, comma

12, della l. n. 335/1995 come in parte motiva;

condanna l'Inps a corrispondere al ricorrente gli arretrati a tale titolo

spettanti a far data dal primo maggio 2024, sui maggiori ratei di

pensione conseguentemente dovuti spetta al ricorrente il maggiore

importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza

dalla data di scadenza di ciascun rateo e fino al pagamento,

condanna l'Inps al pagamento delle spese lite da corrispondersi in

favore del difensore, dichiaratosi antistatario, nella misura di euro

1.700,00 oltre accessori come per legge.

Dispone che le generalità del ricorrente e del suo dante causa siano

oscurate e non siano rese pubbliche nelle banche dati, o in caso di

diffusione anche via web, con qualsivoglia altra modalità, della

presente sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Firenze, 22 maggio 2025.

Il Giudice Unico

Alessandra Cucuzza

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 29/05/2025

Il Funzionario

